

## IL PRESTITO SOCIALE

Il prestito sociale rappresenta una forma di finanziamento delle società cooperative che si manifesta nell'apporto, da parte dei soci, persone fisiche, di capitali rimborsabili, solitamente a medio e a breve termine, a fronte del quale vengono corrisposti, normalmente, degli interessi<sup>1</sup>.

Il prestito sociale è configurabile come un contratto atipico di deposito<sup>2</sup>, spesso regolato in conto corrente o in libretto di deposito e diverse sono le varianti a seconda delle modalità e delle condizioni di raccolta che tengono soprattutto conto:

- dei vincoli temporali di deposito;
- dei tassi di interesse differenziati a seconda dell'ammontare del deposito;
- di eventuali condizioni specifiche dettate per i depositi non movimentati o con ammontari minimi.

Il prestito sociale non è espressamente disciplinato dal nostro ordinamento, pertanto, occorre fare riferimento alla normativa generale che richiama poi quella dettata in particolare per le società cooperative<sup>3</sup>.

Il prestito sociale è ammesso per tutte le società cooperative e rappresenta un capitale di debito per la società che va indicato nel passivo dello stato patrimoniale, alla lettera D3) Debiti verso soci per finanziamenti nella voce di dettaglio dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo.

Le condizioni che regolano la raccolta del prestito sociale (tassi di interesse, spese di comunicazioni, scadenze, etc.) devono essere contenute in un foglio informativo che deve essere esposto nei locali dove si svolge la raccolta e conservato per cinque anni.

<sup>1</sup> Tra le altre forme specifiche di finanziamento per le società cooperative possiamo annoverare anche i seguenti strumenti: a) azioni di sovvenzione (art. 4, legge 59/92); b) azioni di partecipazione cooperativa (artt. 5 e 6, legge 59/92); c) cambiali finanziarie; d) certificati di investimento; e) prestiti obbligazionari (art. 58, legge 448/98).

<sup>2</sup> L'*atipicità* del contratto di prestito sociale non consente una collocazione puntuale all'interno di una disciplina giuridica. La dottrina più autorevole tende a collocarlo nel contratto di mutuo (artt. 1813 – 1822, cod. civ.), sia pure non tutte le norme in tema di mutui appaiono applicate o applicabili alla prassi del prestito sociale (per es. il termine per la restituzione fissato dalle parti).

<sup>3</sup> La disciplina del prestito sociale conosce un articolato normativo alquanto corposo che qui si richiama: Legge 17 febbraio 1971, n. 127: Modifiche al Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione. *Art. 12 - Prestiti dei soci.* Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 Disciplina delle agevolazioni tributarie. *Art. 13. Finanziamenti dei soci. Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni.* Decreto - legge 8 aprile 1974 n. 95 Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari. - Convertito in legge con l'art. 1, L. 7 giugno 1974, n. 216. *Art. 20, penultimo comma.* Legge 31 gennaio 1992, n. 59 Nuove norme in materia di società cooperative. *Art. 10 - Prestiti sociali. Art. 15 – Vigilanza. Art. 21 - Norme transitorie e finali.* Deliberazione Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 3 marzo 1994 - Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Decreto Ministeriale 7 ottobre 1994 Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali. *Art. 2. Trasparenza delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci.* Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. *Art. 59 – Prestiti da soci per le cooperative.*

La regolare operatività della raccolta del prestito sociale presuppone il rispetto di alcune imprescindibili condizioni che qui si richiamano:

- esplicita previsione nello statuto sociale della possibilità di raccogliere il prestito sociale (rif. Circolare Banca d'Italia del 02 dicembre 1994). Tipica previsione statutaria che regola la raccolta del prestito sociale: *“La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 D. Lgs. n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge”*;
- divieto di raccogliere finanziamenti tra il pubblico, quindi mai con terzi (rif. Art. 11 legge 385/93 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005);
- raccolta del prestito sociale solo con i soci ed eventualmente con lavoratori dipendenti della società cooperativa (rif. Art. 11 legge 385/93 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005);
- divieto di raccogliere finanziamenti con i soci onorari (rif. Art. 11 legge 385/93 e Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005);
- adozione di un apposito regolamento interno per la regolamentazione della raccolta del prestito sociale, predisposto dall’organo amministrativo e approvato dall’assemblea dei soci secondo le modalità di cui all’art. 2521 cod. civ.;
- sottoscrizione di un contratto di prestito sociale in forma scritta con il socio prestatore (rif. Artt. 116, 117, 118, 119 e 120 legge 385/93 e art. 2 D.M. del 07 ottobre 1994);
- impiego del prestito raccolto unicamente per il conseguimento dell’oggetto sociale (rif. Art. 12 legge 127/71);
- rispetto dei limiti massimi del deposito da parte del singolo socio persona fisica (questi limiti sono rivalutati ogni tre anni con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall’ISTAT (art. 21 legge 59/92);
- rispetto del limite massimo della raccolta globale dai soci per le cooperative con più di 50 soci pari al triplo del patrimonio, quest’ultimo inteso come somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili, risultante dall’ultimo bilancio approvato (questo limite è elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%, da idonee garanzie (rif. Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005);
- rispetto del limite massimo del tasso di interesse da corrispondersi pari a 2,5 punti in più rispetto al tasso dei buoni fruttiferi postali (rif. Art. 6-bis D.L. del 31 ottobre 1980 n. 693).

Ai fini della nostra disamina è altresì necessario richiamare i punti salienti della Deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 che ha accuratamente disciplinato la raccolta del risparmio da parte di soggetti non bancari. Difatti, detta delibera stabilisce che la raccolta del risparmio effettuata presso i propri soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico se ricorrono i seguenti limiti e criteri:

- la raccolta deve essere effettuata presso soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale, e deve essere prevista, anche solo come facoltà, dagli statuti. Il requisito dell’iscrizione da almeno tre mesi nel libro soci dei soggetti

presso i quali si raccoglie il risparmio è richiesto tanto dalla delibera C.I.C.R. quanto dalla Circolare attuativa della Banca d'Italia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1994, così come nel successivo aggiornamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995. Tuttavia, sebbene in un recente aggiornamento sembra essere stato omesso il richiamo alla necessaria iscrizione da almeno tre mesi nel libro soci, è comunque consigliabile effettuare la raccolta del prestito solo da soci iscritti nell'apposito libro da almeno tre mesi;

- le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono effettuare la raccolta anche presso soci con meno del 2 per cento del capitale, purché vengano rispettati i limiti di cui al punto successivo;
- l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il predetto limite è elevabile al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%, da idonee garanzie rilasciate alla cooperativa da banche, da società finanziarie (ex art. 107 del testo unico delle leggi bancarie), da società ed enti di assicurazione autorizzati, o mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca un'adeguata tutela agli investitori, quali per esempio un fondo mutuo di garanzia che si assuma l'obbligo di rimborsare ai soci le somme prestate, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa aderente, con surroga del fondo nei diritti dei soci verso il fallimento o la liquidazione. Spetta poi alla Banca d'Italia accertare l'idoneità dei soggetti garanti;
- le modalità di raccolta presso i soci devono essere chiaramente indicate negli appositi regolamenti, al fine di evitare, fra l'altro, la configurazione di sollecitazione al pubblico risparmio di cui all'art. 18-ter della L. n. 216/74;
- la raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;
- i limiti patrimoniali, previsti dalla delibera in esame, non si applicano alle società cooperative con meno di 50 soci;
- la raccolta presso soci non è consentita alle società cooperative finanziarie, che svolgono cioè nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi (ex art. 106, primo comma, legge bancaria) e alle cooperative, che svolgono, in via prevalente, non nei confronti del pubblico le predette attività (ex art. 113, primo comma, legge bancaria).

Precisato che la raccolta del prestito sociale deve essere effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale ne consegue che non costituiscono prestiti sociali:

- i versamenti effettuati per usufruire di specifici servizi resi dalla cooperativa;
- i versamenti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi societari, per esempio i versamenti fatti in conto costruzione nelle cooperative edilizie a proprietà divisa;
- alcuni versamenti vincolati come per esempio i versamenti per depositi cauzionali.

Peraltro, ai fini del prestito sociale, si considerano soci (soci prestatori):

- soci ordinari;
- soci sovventori;
- soci delle società semplici che siano socie di cooperative agricole.

Sicuramente l'aspetto più delicato della raccolta del prestito sociale è il rispetto dei limiti previsti per il versamento individuale (limiti individuali) oltre che la giusta remunerazione del prestito raccolto, ai sensi dell'art. 13 del DPR 601/73 e s.m.i., e dei limiti patrimoniali stabiliti per le società cooperative con più di 50 soci, in quanto il superamento dei suddetti limiti si configurerebbe come raccolta del risparmio tra il pubblico vietato, a meno che non si tratti di cooperative operanti esplicitamente nel settore del credito. Gli importi sono aggiornati ogni tre anni con apposito decreto ministeriale con effetto a decorrere dall'inizio del nuovo triennio.

È possibile calcolare il limite presunto sulla base degli indici ISTAT, quale valore provvisorio, salvo poi applicare, con effetto retroattivo, il valore ufficiale che sarà contenuto nel decreto. Considerato che i decreti ministeriali rilevano il solo adeguamento triennale come il risultato dell'automatismo prodotto dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è possibile conseguentemente determinare i limiti massimi presunti sulla base dell'automatismo dell'adeguamento salvo poi rettifiche con effetto retroattivo sul valore ufficiale contenuto nel decreto.

Il superamento dei limiti implica la perdita della natura di prestito sociale con conseguenti effetti sugli obblighi connessi all'emissione di strumenti finanziari assimilabili a un'emissione obbligazionaria con relative conseguenze anche sul piano della tassazione degli interessi corrisposti.

Nelle società cooperative con più di 50 soci il prestito sociale non può superare il triplo del patrimonio netto (capitale sociale versato + riserva legale + riserve disponibili) risultante dall'ultimo bilancio approvato (limiti patrimoniali). Qualora poi la cooperativa annoveri nell'attivo patrimonio poste immobiliari di proprietà (residenziali e strumentali) il valore di riferimento del patrimonio netto può essere aumentato di un importo pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili considerati ai fini ICI e il valore di bilancio.

Inoltre, se la raccolta effettuata è altresì assistita per almeno il 30% del suo ammontare da idonee forme di garanzie essa può raggiungere il quintuplo del patrimonio netto (Deliberazione CICR del 19 luglio 2005). L'ammontare del prestito sociale raccolto ha inoltre rilevanza sia in sede di redazione e preposizione del bilancio d'esercizio considerato che sono soggetti a certificazione obbligatoria del bilancio gli enti cooperativi che ricevono prestiti o conferimenti superiori a €. 2.000.000,00, e sia in relazione allo svolgimento della revisione cooperativa in quanto quest'ultima assume cadenza annuale per gli enti cooperativi soggetti a certificazione del bilancio.

La raccolta del prestito sociale è soggetta poi all'attività di controllo sia da parte degli organi interni alla società, collegio sindacale e/o revisori i quali verificano essenzialmente che gli amministratori abbiano indicato nella nota integrativa al bilancio i limiti imposti dalla legge e che questi siano stati rispettati; sia da organi esterni, ovvero dagli ispettori/revisori di cooperative che operano in ossequio al D. Lgs 220/02 che disciplina l'attività di vigilanza sugli enti cooperativi.

In particolare, il rapporto C.I.C.R. (f/e), dato dal rapporto tra l'ammontare del prestito sociale alla data della revisione e il patrimonio netto rettificato (PNR) indica, per le sole cooperative con più 50 soci, se la cooperativa, nella raccolta del prestito sociale, ha rispettato i limiti patrimoniali stabiliti dalla normativa; mentre, il rispetto dei limiti individuali è riferibile a tutte le cooperative a prescindere dal numero di soci. Passando, brevemente, all'analisi degli aspetti fiscali del prestito sociale, si precisa che ai fini IRES (art. 1 comma 465 legge 311/2004) gli interessi corrisposti, erogati entro i limiti di legge, sono deducibili per un importo non superiore al tasso minimo di interesse dei buoni postali fruttiferi (BTF) aumentato dello 0,90%; mentre, gli interessi passivi sul prestito sociale non sono deducibili dalla base imponibile IRAP (art. 5 comma 1 D. Lgs, 446/97).

La raccolta del prestito sociale è soggetta sia all'imposta di bollo che all'imposta di registro secondo lo schema che segue:

- relativamente alle imposte dirette sugli interessi percepiti dai soci persone fisiche, dal 1° gennaio 2012, si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 20%;
- essendo il socio persona fisica tassato con un'aliquota marginale generalmente superiore a quella del 20%, gli interessi percepiti dopo aver subito la ritenuta non confluiscono nel reddito complessivo del percettore e lo stesso non è obbligato ad alcun adempimento dichiarativo relativo alla percezione di tali interessi.

27 aprile 2022

A cura di Avv. Bruna Capparelli

*prorevi auditing s.r.l.*